


Danilo G.M. De Filippo

PALCHI E FIERE

LE NUOVE REGOLE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

IL DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014 (DECRETO PALCHI)
RUOLI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI



SOFTWARE INCLUSO

Glossario (principali termini tecnico-normativi), **F.A.Q.** (domande e risposte sui principali argomenti),
Test iniziale (verifica della formazione di base), **Test finale** (verifica dei concetti analizzati)




GRAFILL

Danilo G.M. De Filippo

PALCHI E FIERE – LE NUOVE REGOLE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

ISBN 13 978-88-8207-764-8

EAN 9 788882 077648

Manuali, 171

Prima edizione, giugno 2015

De Filippo, Danilo G. M. <1971->

Palchi e fiere : le nuove regole per la sicurezza sul lavoro
/ Danilo Giovanni Maria De Filippo. – Palermo : Grafill, 2015.
(Manuali ; 171)

ISBN 978-88-8207-764-8

1. Cantieri edili – Sicurezza – Casi [:] Fiere [e] Spettacoli.

344.450465 CDD-22 SBN Pal0280627

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

Il volume è **disponibile anche in versione eBook** (formato *.pdf) compatibile con **PC, Macintosh, Smartphone, Tablet, eReader**.

Per l'acquisto di eBook e software sono previsti pagamenti con conto corrente postale, bonifico bancario, carta di credito e paypal.

Per i pagamenti con carta di credito e paypal è consentito il download immediato del prodotto acquistato.

Per maggiori informazioni inquadra con uno smartphone o un tablet il codice QR sottostante.



I lettori di codice QR sono disponibili gratuitamente su Play Store, App Store e Market Place.

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di giugno 2015

presso **Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l.** Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

A mio figlio Leonardo, benvenuto

INDICE

PRESENTAZIONE di Bruno Valentini	p.	1
PRESENTAZIONE di Rosaria Villani	"	3
INTRODUZIONE	"	5
RIFERIMENTI E RINGRAZIAMENTI	"	7
1. LAVORO E SICUREZZA		
NELL'ALLESTIMENTO DI PALCHI E FIERE	"	9
1.1. Le origini del Decreto Interministeriale.....	"	9
1.2. I controlli nel settore	"	10
1.3. Il "Rischio Palco"	"	11
1.3.1. I fattori di rischio	"	11
2. IL TESTO UNICO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	"	15
2.1. Il Cantiere palco o fiera.....	"	15
2.2. Le deroghe e le eccezioni iniziali	"	16
2.3. I settori di interesse e gli ambiti di applicazione	"	19
3. DAL D.LGS. N. 81/2008 AL DECRETO INTERMINISTERIALE	"	21
3.1. Il campo di applicazione	"	21
3.2. La struttura del Decreto	"	21
3.3. L'applicabilità del Titolo IV Testo Unico	"	22
3.4. Il Capo I del Titolo IV Testo Unico	"	24
3.4.1. I Coordinatori per la sicurezza	"	24
3.4.2. L'impresa affidataria	"	27
3.4.3. L'impresa esecutrice.....	"	28
3.4.4. Il lavoratore autonomo	"	30
4. I CONTENUTI SPECIFICI		
DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014	"	32
4.1. Il Capo I – Spettacoli musicali, cinematografici, teatrali.....	"	32
4.1.1. Definizioni e glossario	"	32
4.1.2. Campo d'applicazione e particolari esigenze.....	"	40
4.1.3. Esclusioni e deroghe	"	41

4.1.4.	Il Committente dell’Opera Temporanea per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali.....	p.	44
4.1.5.	La verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale delle Imprese	”	48
4.1.6.	I Piani di Sicurezza	”	48
4.1.7.	Il lavoro in quota	”	49
4.1.8.	La formazione dei lavoratori.....	”	49
4.2.	Il Capo II – Manifestazioni Fieristiche	”	50
4.2.1.	Definizioni e glossario	”	50
4.2.2.	Campo d’applicazione e particolari esigenze.....	”	53
4.2.3.	Esclusioni e deroghe	”	54
4.2.4.	Il Committente degli allestimenti per manifestazioni fieristiche ..	”	57
4.2.5.	La verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale delle Imprese	”	61
4.2.6.	I Piani di Sicurezza	”	61
4.2.7.	Il Lavoro in Quota.....	”	61
4.2.8.	La Formazione dei Lavoratori.....	”	62
5.	I CONTENUTI COMUNI		
	DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014	”	63
5.1.	L’Idoneità Tecnico Professionale delle Imprese	”	63
5.2.	Il lavoro in quota.....	”	65
5.3.	La Formazione dei Lavoratori	”	66
6.	LE ATTIVITÀ “NON CANTIERE”		
	DEL DECRETO INTERMINISTERIALE	”	74
6.1.	Il DUVRI per le attività del Decreto Interministeriale	”	76
7.	I VOLONTARI NELLE ATTIVITÀ		
	DEL DECRETO INTERMINISTERIALE	”	79
7.1.	Il volontario del D.Lgs. n. 81/2008	”	79
7.2.	La Legge Quadro sul volontariato	”	81
7.3.	Conclusioni	”	82
	APPENDICE NORMATIVA	”	83
	DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014	”	85
	<i>Individuazione delle disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.....</i>	”	85
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO		
	E DELLE POLITICHE SOCIALI 24 DICEMBRE 2014, N. 35	”	100
	<i>Istruzioni operative tecnico-organizzative per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e</i>		

<i>realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche, alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014.</i>	p.	100
↳ CONTENUTI DEI PIANI DI SICUREZZA NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO	"	110
<i>Allegato XV (Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. n. 81/2008 – con le modifiche apportate dall'allegato III del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014.</i>	"	110
↳ CONTENUTI DEI PIANI DI SICUREZZA NEL SETTORE DELLO FIERISTICO	"	117
<i>Allegato XV (Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. n. 81/2008 – con le modifiche apportate dall'allegato VI del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014.</i>	"	117
↳ GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL DUVRI	"	123
INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE INCLUSO	"	137
↳ Note sul software incluso	"	137
↳ Requisiti hardware e software	"	137
↳ Download del software e richiesta della password di attivazione.....	"	137
↳ Installazione ed attivazione del software	"	138

*“Studia prima la scienza,
e poi seguita la pratica nata da essa scienza”*

Leonardo da Vinci

PRESENTAZIONE

È davvero difficile da immaginare quanto siano complesse le operazioni di allestimento di strutture temporanee in occasione di eventi brevi e molto seguiti. In questi casi, in un tempo estremamente ristretto, si concentra l'opera di una moltitudine di aziende e lavoratori obbligati nella morsa delle scadenze.

Proprio questo testo dell'attento Danilo De Filippo costituisce una verifica puntuale delle molteplici esigenze di allestimento di un "evento", all'interno della cornice delle norme rese armoniche dall'esperienza.

"...*il rischio interferenziale*... il mescolarsi di lavoratori, a volte di lingua diversa, che lavorano insieme per il raggiungimento di un unico obiettivo...", ecco il filo conduttore di questo utile documento. Un lavoro che ha una marcia in più, anche perché arricchito dall'esperienza di studio avuta in occasione del Palio dell'Assunta del 2014.

La Salute e la sicurezza sul lavoro vanno perseguite tramite una cultura della prevenzione che si crea, innanzitutto, con la formazione e l'informazione: in ciò sta il grande valore di questo significativo volume.

Bruno Valentini

PRESENTAZIONE

L'autore del presente volume, Danilo De Filippo, ancora una volta è impagabilmente proiettato verso l'affermazione di una cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro in Italia. Ne è testimonianza il nuovo lavoro che porta alle stampe.

La sicurezza sui luoghi lavoro è stata sempre considerata come un mero adempimento burocratico piuttosto che una reale esigenza di tutela del lavoratore e della realizzazione di *best practics* anche nei cantieri di lavoro, sebbene negli ultimi anni si sia assistito ad una inversione di tendenza. La legislazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nel corso degli ultimi decenni scaturisce dalla profonda convinzione, insita nelle Istituzioni, a livello Europeo, che le misure di prevenzione non devono essere mai seconde ad ogni altra attività nell'organizzazione aziendale.

Questi sono temi di grande attualità che riempiono le cronache di stampa e occupano purtroppo le aule di giustizia per le conseguenze nefaste derivanti dalle gravi inefficienze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Le vicende dolorose che hanno profondamente scosso l'opinione pubblica e turbato l'esistenza di tante famiglie italiane, hanno fatto maturare la convinzione al nostro legislatore che ormai non c'è tempo da perdere ed il tema della sicurezza e salute del lavoro deve essere affrontato seriamente, in maniera rigorosa e scientifica nella convinzione che la salvaguardia della salute del lavoratore rappresenta un aspetto fondamentale del diritto del lavoro.

L'autore ripercorre con dovizia di particolari l'*excursus* normativo che, dietro queste forti spinte, ha portato il legislatore ad affrontare il tema dei cantieri legati all'allestimento di spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, nonché alle manifestazioni fieristiche, secondo le particolari esigenze dettate dal Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014 in attuazione del cosiddetto "*Decreto del Fare*" del giugno 2013.

Con questo decreto si interviene in settori che fino ad ora non erano stati oggetto di particolare interesse, ma che proprio per le loro particolari dinamiche, rappresentano attività ove sussistono situazioni di rilevante pericolo per i lavoratori.

La felice circostanza che vede Danilo De Filippo impegnato nella verifica dell'allestimento dei cantieri di lavoro per un evento di fama internazionale come il "Palio di Siena" rappresenta un esempio di buona pratica amministrativa, laddove il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro non agisce a posteriori nel sanzionare quelle attività che risultano irregolari, ma svolge un ruolo attivo e propositivo proprio per l'affermarsi di un nuovo approccio culturale in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Rosaria Villani

INTRODUZIONE

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2008 veniva pubblicato il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (poi integrato e modificato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 5 agosto 2009) il quale – fatta eccezione per quanto contenuto all’articolo 3, comma 3, dello stesso decreto – abrogava tutte le preesistenti leggi in materia di sicurezza sul lavoro e introduceva un nuovo impianto normativo che doveva rappresentare la “somma” definitiva dei tanti regolamenti stratificatisi – anche in maniera a volte incoerente – a partire dai ben noti D.P.R. dagli anni ’50 e sino al primo recepimento delle regole a carattere comunitario.

Al di là del palese cambio di approccio “filosofico” alla materia (evidenziato dal fatto che si passava dalla tutela **esplicita del lavoratore**, tipica del D.Lgs. n. 626/1994¹, a quella **indiretta**, ma sicuramente più efficace, votata ad una maggiore attenzione rivolta al **luogo di lavoro**), la norma, tra le altre cose, sanciva la definitiva sparizione di un clamoroso *spartiacque* che aveva anche costretto l’UE ad aprire una specifica procedura di infrazione rispetto alle modalità con cui l’Italia aveva inteso la direttiva comunitaria² riguardante i cantieri temporanei o mobili, poi regolati dalla norma speciale³ D.Lgs. n. 494/1996.

Il legislatore italiano infatti, aveva preteso di porre uno specifico (ed arbitrario) limite a quelle attività che, se per propria natura intrinseca sarebbero di fatto rientrate nell’alveo delle situazioni tipiche dei cantieri, venivano invece estromesse attraverso un meccanismo di valutazione dell’entità dei lavori legata al concetto degli “uomini/giorno”.

Per cantieri la cui “entità presunta” dei lavori risultava inferiore a 200 u/g, in virtù delle previsioni normative allora vigenti, poteva escludersi il regime – ovviamente più restrittivo – caratterizzante il settore edile, delle costruzioni e dell’ingegneria civile in genere, potendosi applicare di conseguenza la più diffusa e transigente disciplina applicabile ai luoghi di lavoro *generici*.

Con l’allargamento dell’ambito di applicazione delle norme, generato dall’entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 81/2008, “*Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro*” – TUSL, questo campo di eccezionalità veniva a decadere, creando, sull’immediato, una estesa moltitudine di proteste

¹ Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

² Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

³ L’articolo 298 del TUSL stabilisce che “*Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal Titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale*”. Si tratta di una [...] dell’articolo 15 del codice penale che disciplina il c.d. principio di specialità il quale sancisce che: “*Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito*”.

tra quei soggetti che si trovavano costretti a *transitare* da un regime di adempimenti abbastanza “morbido”, ad una più restrittiva disciplina legata alla tutela dei cantieri.

Rileggendo criticamente la definizione di cantiere (rimasta praticamente immutata nel passaggio normativo), superato il citato discriminante dei 200 u/g, è oggi possibile asserire che qualsiasi attività connessa alla realizzazione di opere (anche elementari) di ingegneria civile, rientri nell’ambito delle tutele previste per il c.d. *cantiere temporaneo e mobile*.

Un altro momento critico si è poi venuto a creare quando ci si rese conto che, con questo nuovo sistema normativo, la quasi totalità **delle attività fieristiche, espositive, culturali e di pubblico spettacolo**, nella loro fase allestitiva (e di conseguente smantellamento finale), venivano a ricadere nell’ambito di applicazione di queste regole più restrittive e specifiche del “settore edile”.

Le attività di montaggio (e smontaggio) di un *palco*, di una *tensostruttura* o di uno *stand fieristico* venivano di fatto annoverate tra le lavorazioni regolamentate dal *Titolo IV del Testo Unico* (“*Cantieri temporanei o mobili*”) e gli adempimenti richiesti agli organizzatori risultavano essere gli stessi del settore delle costruzioni.

La maggior parte degli addetti ai lavori (*imprese di spettacolo, associazioni culturali, enti pubblici e privati, fondazioni, amministrazioni locali, ecc.*), evidentemente impreparati rispetto a queste stringenti novità, tentarono, attraverso ripetute e vibranti proteste, di far modificare la normativa, inducendo il legislatore a regolamentare in maniera più diretta il settore. Si pervenne così al Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 con il quale vengono definitivamente stabiliti gli ambiti di applicabilità delle differenti prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Il presente testo si propone l’obiettivo di confrontare, in maniera attenta e puntuale, i richiami del Testo Unico per la Sicurezza con il citato Decreto Interministeriale, cercando di offrire al lettore una schematizzazione specifica degli adempimenti richiesti a seconda della casistica e mirando a semplificare l’individuazione (non sempre immediata) dei diversi soggetti provvisti di responsabilità e relative posizioni di garanzia rispetto alla legge.

Nella redazione del testo si è voluto tener conto, oltre che delle dirette esperienze dell’autore anche dei differenti pareri delle parti in causa, sino a giungere alle istruzioni operative contenute nella nota circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 dicembre 2014.

RIFERIMENTI E RINGRAZIAMENTI

Il presente testo è frutto anche dell'esperienza maturata nel corso delle attività di preparazione del Palio di Siena che lo scrivente, in virtù di un Protocollo d'Intesa siglato tra la Direzione Territoriale del Lavoro e l'Amministrazione comunale di Siena e finalizzato alla prevenzione degli infortuni, ha avuto modo di seguire in ogni sua fase e per ogni aspetto allestitivo.

Il lettore potrà ben intuire la complessità di un allestimento così maestoso ed importante e le difficoltà operative che caratterizzano le fasi di montaggio e smontaggio di palchi, tribune e apprestamenti in una delle piazze più belle e, ovviamente più frequentate, d'Italia ove occorre che lo spettacolo ultimo (la "Carriera") risulti alla fine un meccanismo perfetto all'occhio dello spettatore.

Per queste ragioni, un sentito grazie deve necessariamente andare al Sindaco di Siena Bruno Valentini e ai dirigenti e funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune di Siena – Arch. Massimo Betti, Ing. Claudio Ceccotti, p.i. Giorgio Bossini – che hanno consentito la realizzazione di questo straordinario momento di collaborazione. Un grazie speciale va al carissimo Geom. Antonio Tizzani che, quale novello Virgilio, mi ha accompagnato e guidato nel corso delle intensissime giornate (e nottate) di allestimento di Piazza del Campo, mostrandomi quello che, per un addetto ai lavori, è uno spettacolo nello spettacolo.

Un ringraziamento sincero va rivolto alla Dott.ssa Villani Rosaria, dirigente della Direzione Territoriale di Siena, che mai ha ostacolato – ed anzi ha incoraggiato – le attività di studio ed approfondimento dello scrivente su un tema che, nella sua apparente normalità, presenta invece profili di straordinaria attrattiva.

Le considerazioni oggetto della presente trattazione sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non impegnano in alcun modo l'Amministrazione di appartenenza.

Queste, inoltre, sebbene curate con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Gli esempi riportati costituiscono semplice materiale di studio.

LAVORO E SICUREZZA NELL'ALLESTIMENTO DI PALCHI E FIERE

1.1. Le origini del Decreto Interministeriale

Il 12 dicembre 2011, al PalaTrieste, un ragazzo di vent'anni perde la vita e dodici persone rimangono ferite a causa del crollo del palco sul quale si sarebbe dovuto svolgere il concerto di Jovanotti.

Il 5 marzo 2012, a Reggio Calabria, un improvviso cedimento strutturale fa crollare la struttura metallica sovrastante il palco del concerto di Laura Pausini. La struttura, abbattutasi sulle gradinate, uccide uno degli operai, ferendone altri.

Tra aprile 2012 e giugno 2013, le verifiche effettuate presso numerosi allestimenti di palchi e fiere, fanno emergere centinaia di lavoratori al nero e migliaia di irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro. Il 19 giugno 2013, ad Assago, a conclusione del concerto dei Kiss, le operazioni di smontaggio del palco portano ad un nuovo incidente nel quale muore un operaio e ne rimane ferito un altro.

L'allarme "palchi" era dunque già scattato e con Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 febbraio 2012, la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva invitava tutti gli uffici periferici del territorio nazionale ad intensificare il numero di controlli da parte degli ispettori del lavoro in tutti quei luoghi ove venivano allestite strutture che sarebbero servite per lo svolgimento di spettacoli, di esibizioni pubbliche o di manifestazioni fieristiche.

Nella nota, il cui estratto si riporta nel seguito, veniva sottolineata l'opportunità di verificare il ricorso a forme di lavoro irregolare e l'eventuale mancato rispetto dei più generali principi di tutela della sicurezza sul lavoro, precisando che tali attività rientravano appieno nell'alveo delle previsioni del titolo IV del TUSL.

Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 febbraio 2012 – Direzione generale per l'Attività Ispettiva – Divisione III – Coordinamento della vigilanza ordinaria e tecnica

[...] si ritiene importante sottoporre alla attenzione di codesti Uffici l'opportunità di disporre controlli sistematici e diffusi su tutte le attività di allestimento e disallestimento di strutture, fisse e mobili, ed impianti (a titolo esemplificativo: tribune, palchi, padiglioni, stand, ecc.) posti in opera in occasione di spettacoli, mostre, manifestazioni fieristiche ed eventi culturali di simile natura e rilevanza che si svolgano sul territorio di rispettiva competenza.

Tali attività, notoriamente caratterizzate da prestazioni di carattere discontinuo e temporaneo, risultano maggiormente a rischio per il possibile ricorso a fenomeni di lavoro irregolare e per la maggiore incidenza di eventi infortunistici, come dimostrano anche le recenti cronache.


Rientrando le citate attività nel campo di applicazione del Titolo IV del T.U. n. 81/2008, andranno esaminati anche i profili prevenzionistici, acquisendo anche la relativa pianificazione di sicurezza riferita alle attività poste in essere.

1.2. I controlli nel settore

La lunga campagna, voluta dal Ministero del Lavoro, che ha visto gli ispettori impegnati in controlli presso siti in allestimento per concerti, fiere, mostre e giostre, ha fatto emergere una realtà piuttosto sconcertante, caratterizzata dall'esteso ricorso a molteplici forme di lavoro irregolare ed a situazioni di pericolo accentuate dall'impreparazione dei prestatori d'opera che spesso erano utilizzati in maniera del tutto occasionale.

Il grafico che segue riassume in maniera sintetica gli allarmanti dati emersi tra il 2012 e il 2014 nel corso delle verifiche effettuate dagli ispettori del lavoro¹.

Dall'esame dei dati (dove spicca la grave condizione del settore dei *giostrai*, i quali, anche in virtù del carattere "nomade" di tali attività, fanno un ampio ricorso a forme di lavoro non regolare), emerge chiaramente come, tra gli eventi sottoposti a controllo, la grande maggioranza abbia fatto venire a galla preoccupanti profili di illegalità e di carenze in tema di sicurezza e salute dei lavoratori.



Il legislatore, resosi conto della drammaticità dello scenario che emergeva da tali dati, si ripropose di intervenire in maniera specifica sull'argomento, dapprima modificando parte dei contenuti del Testo Unico per la Sicurezza, e successivamente approntando un Decreto Interministeriale in grado di delineare i contorni tipici del settore, per stabilire in maniera inconfutabile il campo di applicazione delle regole per la sicurezza sul lavoro.

Il Decreto Interministeriale, in sostanza, si proponeva un duplice obiettivo:

- confermare e ribadire la piena applicabilità della normativa specifica sui cantieri temporanei o mobili, ridefinendone però i contorni e riadattandone i contenuti in funzione delle particolari esigenze del settore e delle differenti necessità dei soggetti coinvolti;
- stabilire alcune specifiche eccezioni in grado di derogare alla disciplina cantieristica pur rimanendo nell'ambito della generale applicazione delle norme in materia di sicurezza.

¹ Dati non ufficiali e non definitivi – attività ispettiva MLPS.

1.3. Il “Rischio Palco”

Il settore delle costruzioni e dunque dei cantieri temporanei o mobili è uno di quegli ambiti lavorativi ove si concentra il maggior numero di infortuni sul lavoro.

Uno studio INAIL ha fatto rilevare che il numero di incidenti che si verificano nel settore edile è doppio anche rispetto ad altri settori considerati “a rischio”, come l’agricoltura e l’industria. I dati statistici dell’ultimo decennio hanno poi confermato, in maniera sempre più nitida, la strettissima correlazione tra forme di lavoro irregolare e carenze di sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro, e anche in questo caso, l’edilizia continua ad essere il settore produttivo con le peggiori criticità, le quali vengono poi accentuate dal maggior numero di rischi a cui il lavoratore del settore è sottoposto.

Con le dovute differenze, che emergeranno più chiaramente nel corso della trattazione, le attività di allestimento e smontaggio di strutture più o meno complesse, come ad esempio un palco per il concerto di un famoso cantante o la tensostruttura per alloggiare un’importante manifestazione, espone il lavoratore a rischi simili (se non identici) a quelli di un operatore del campo dell’edilizia.

Rischi specifici, quale *cesoiamento*, *abrasioni*, *tagli*, *schacciamento* e specialmente *folgorazione*, *investimento* e *caduta dall’alto*, si trovano in maniera persistente nell’ambito dell’edilizia “pura” ma anche nel corso del montaggio di una struttura finalizzata allo svolgimento di uno spettacolo, a volte in maniera persino accentuata.

Il rischio tipico del settore edile, il *rischio interferenziale*, è presente in maniera certamente grave durante le attività di approntamento di un palco, di una tribuna o di un quartiere fieristico.

In questi casi, anzi, intervengono ulteriori fattori a rendere le attività di realizzazione di un’Opera Temporanea² ancora più rischiose rispetto a quanto avviene in edilizia.

Prima di addentrarci nella disamina della normativa applicabile ed all’interno dei contenuti del Decreto Interministeriale dunque, occorre fare una analisi di questi ulteriori fattori di rischio.

1.3.1. I fattori di rischio

1.3.1.1. Tempi di realizzazione

La tempistica collegata alla realizzazione di un’Opera Temporanea, come ad esempio un palco, è spesso eccessivamente limitata a causa di elementi contingenti quali:

- *disponibilità del sito;*
- *necessità di componenti provenienti da luoghi diversi;*
- *presenza degli organizzatori, dei designer e degli specialisti delle luci o dei suoni.*

Il rischio correlato alla tempistica, inoltre, si aggrava nelle fasi di smontaggio quando vengono a contrapporsi fattori quali l’impellente esigenza di smobilitare e liberare il sito e l’inevitabile calo dell’attenzione rispetto ai lavori eseguiti.

1.3.1.2. Interferenze tra le maestranze

La contemporanea presenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro e la compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, con permanenza di durata variabile

² Opera Temporanea O.T. – denominazione individuata dal Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 e successivamente confermata dalla Circolare n. 35 Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 24 dicembre 2014.

per ciascuno, comporta la creazione del rischio più tipico delle attività cantieristiche: il *rischio interferenziale*.

Infine, a differenza del settore edile, risulta molto più complesso *sfalsare* le diverse attività, poiché molte di queste, sebbene differenti, sono in realtà correlate, propedeutiche o legate l'una all'altra (si pensi ad esempio alla necessità di montare simultaneamente luci o casse acustiche, di provarne il funzionamento e di orientarle in funzione delle esigenze di spettacolo: tutte attività spesso esercitate da soggetti diversi).

1.3.1.3. Presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità

Il rischio di interferenza descritto al punto precedente viene ad aggravarsi nel momento in cui l'allestimento dell'Opera Temporanea ha rilevanza internazionale (concerto di una rock star o importante manifestazione fieristica).

In questo caso le imprese partecipanti ed i lavoratori possono provenire da differenti nazioni con l'ovvia conseguenza di una maggiore difficoltà nel *coordinamento* e nella comunicazione richiesta dalle esigenze di sicurezza sul lavoro.

1.3.1.4. Controllo sugli appalti

La rapidità con cui deve svolgersi l'attività di montaggio (o smontaggio) dell'Opera Temporanea e le necessità di provvedere ad allestimenti di natura spesso molto diversa l'una dall'altra non permette all'organizzatore (il committente) di avere un costante controllo sugli appalti, sugli eventuali subappalti e più in generale su quali soggetti hanno accesso alle lavorazioni.

Questo aumenta il rischio che lavoratori irregolari, non correttamente formati o sprovvisti di qualsiasi esperienza, vengano introdotti all'interno del "cantiere".

1.3.1.5. Spazi ristretti

Se la tempistica, come già detto, costituisce spesso un problema rispetto all'approntamento di un'Opera Temporanea, la necessità di lavorare in spazi ristretti rende ancora più gravosa la valutazione dei rischi a cui vengono sottoposti i lavoratori.

Gli spazi ridotti, presso cui operano numerose maestranze, moltiplicano il rischio di caduta dall'alto e d'investimento.

1.3.1.6. Condizioni meteorologiche e ambientali

Concerti, spettacoli o fiere spesso si svolgono in luoghi aperti come stadi, piazze, giardini o quartieri destinati allo scopo. Nel corso delle fasi di allestimento o di smontaggio le condizioni meteorologiche potrebbero aggravare o determinare nuovi rischi per le maestranze in quanto possono determinarsi crolli, cedimenti o più semplicemente investimenti, scivolamenti o sbalzi di temperatura.

Il fatto di non poter rinviare l'attività (perché ad esempio correlata con la data o l'ora di inizio dello spettacolo) rende ancora più complessa la valutazione dei rischi connessi alle condizioni ambientali.

1.3.1.7. Peculiarità dell'Opera Temporanea

Un'Opera Temporanea (quale potrebbe essere un palco) è generalmente realizzata con elementi tralicciati o di ponteggi oltre che elementi di raccordo e giunzione.

A differenza di un ponteggio però l'apprestamento finito generalmente non viene ancorato ad un'opera fissa (come potrebbe essere la costruzione) e dunque non può essere considerato in alcun modo un "dispositivo di protezione collettiva", come il ponteggio, ai sensi dell'allegato XV.1 punto 1 e delle prescrizioni dell'articolo 125, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008³.

In questi casi, l'ancoraggio in genere può avvenire mediante zavorre a terra o sistemi similari.

1.3.1.8. Componente Opera Temporanea/luogo d'installazione

Un palco, anche se utilizzato in maniera costruttivamente identica per uno stesso spettacolo itinerante o per un medesimo concerto, potrà ovviamente non avere la stessa stabilità se allestito su una piazza pavimentata o se installato sul prato di un giardino pubblico o su quello di uno stadio di calcio.

La solidità e la stabilità dell'Opera Temporanea, dunque, deve essere sottoposta a verifiche riferite allo specifico sito di installazione e tale verifica dovrà tenere conto non soltanto della portanza statica del terreno ma anche e soprattutto delle sollecitazioni dinamiche indotte nel corso delle operazioni di installazione o disinstallazione della stessa.

1.3.1.9. Contesto con vincoli architettonici o ambientali

Le problematiche già sollevate ai punti precedenti ed in particolar modo quelle inerenti all'adeguatezza del sito di installazione e alle sue caratteristiche geofisiche, nonché quelle connesse alla costante impossibilità di ancorare l'Opera Temporanea a strutture fisse, vengono ad accentuarsi nei casi in cui l'area prescelta è sottoposta a particolari vincoli architettonici o ambientali. Tali vincoli indicano che ogni elemento esistente nel sito deve essere protetto non solo da eventuali deterioramenti o danneggiamenti durante lo svolgimento dell'evento ma soprattutto che occorre tutelarne la preservazione nel corso delle operazioni di montaggio, smontaggio, movimentazione e trasporto delle attrezzature utili all'allestimento dell'Opera Temporanea.

1.3.1.10. Fattore psicologico ludico

Un particolare che certamente non va trascurato è quello del coinvolgimento psicologico degli addetti ai lavori.

Specie nel caso di eventi come concerti di famose star della musica o esibizioni di noti artisti, gli operatori si fanno spesso coinvolgere dall'atmosfera "festosa" che accompagna l'evento e, di conseguenza, abbassano il livello di attenzione sull'importanza degli apprestamenti che stanno realizzando.

Questa momentanea "amnesia" professionale può essere causa di fatali disattenzioni per i lavoratori o può comportare omissioni rispetto ai vincoli progettuali dell'Opera Temporanea.

1.3.1.11. Esigenze artistiche-logistiche

Nel corso dell'allestimento di un'Opera Temporanea (specie se si tratta di un palco), emerge spesso l'esigenza, da parte della compagnia di spettacolo o del singolo artista, di voler verificare di persona la struttura, in termini ad esempio di acustica o di visibilità.

³ "Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia".

Questa necessità di “provare” il palco (che magari non è ancora del tutto allestito) inevitabilmente comporta la contemporanea presenza sulla struttura di addetti ai lavori e di soggetti del tutto estranei alle principali regole in materia di sicurezza sul lavoro.

In maniera analoga, una manifestazione che si svolge su un sito pubblico, in fase di allestimento dovrà contemperare le necessità di fruizione da parte dell’utenza e quelle connesse con la realizzazione dell’Opera Temporanea.

A titolo di esempio, si pensi alla realizzazione delle opere collegate con una manifestazione di rilievo internazionale come il Palio di Siena.

Gli organizzatori sono obbligati a tener conto di diversi fattori come la compresenza dei turisti nella ben nota Piazza del Campo, delle attività commerciali, delle esigenze correlate alle “prove” dei cavalli e, ovviamente e dell’innegabile presenza di un “cantiere” in allestimento.

1.3.1.12. Utilizzo dei “volontari”

Per completezza ed onestà della trattazione, non è possibile trascurare l’aspetto del ricorso ai volontari, specie nell’allestimento di manifestazioni di carattere popolare o folcloristico.

Il fenomeno, purtroppo, è stato rilevato anche in contesti di più ampia rilevanza.

Accade spesso che soggetti totalmente inadeguati ed impreparati allo scopo vengono coinvolti nell’allestimento di un’Opera Temporanea con la promessa di un posto privilegiato o di un autografo dell’artista di turno.

Nel seguito della trattazione si cercherà di puntualizzare limiti e contorni all’utilizzo dei volontari i quali, in virtù di una specifica regolamentazione, non possono essere confusi con quei soggetti che si offrono “volontariamente”.